



COMUNE DI MILLESIMO PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

L'anno **duemilavetidue** addì **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	SI
GARRA Alessandra	Assessore	SI
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI
SMITS Natasja	Assessore	SI

Partecipa la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il sig. Aldo PICALLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

☐ Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
5. (...omissis...)

Visti:

- a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”*
- b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

Richiamato l'art. 1, D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;

- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali infanzia minori strutture residenziali e ricovero assistenza e beneficenza pubblica;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il primo semestre dell'anno 2022 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da:

- previsioni di competenza del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato, sommate ai residui presunti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (*in caso di esercizio provvisorio*);

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

DELIBERA

di quantificare, in complessivi € 2.099.117,32 oltre a euro 189.500,00 per addizionale comunale all'IRPEF relativamente al primo semestre dell'anno 2022, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: 1 SEMESTRE 2022

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO
Retribuzioni al personale e oneri riflessi per i sei mesi successivi	€ 552.903,34
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	€ 111.301,22
Servizi connessi agli organi istituzionali	€ 24.972,00
Servizi di amministrazione generale	€ 312.892,82
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	€ 17.409,80
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	€ 14.683,47
Servizi di polizia locale	€ 14.427,54
Servizi di istruzione primaria e secondaria	€ 99.147,52
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	€ 116.347,20
Servizi di protezione civile	€ 4.025,68
Servizi idrici integrati	€ 12.779,45
Servizi di nettezza urbana	€ 306.268,47
Servizi necroscopici e cimiteriali infanzia minori strutture residenziali e ricovero assistenza e beneficenza pubblica	€ 511.958,81
TOTALE	€ 2.099.117,32

di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all'IRPEF ammontano a € 189.500,00;

di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attingono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;

di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

di notificare copia del presente atto al Banco di Credito P. Azzoaglio - Millesimo, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

21 GEN 2022

per quindici giorni consecutivi.

N. 25-473 Reg. A.P.
Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 21 GEN 2022



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dot. Lara BACHELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21 GEN 2022

Millesimo, 21 GEN 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO